



ASPETTI FISCALI

FLOTTE AZIENDALI E NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

noleggare[®]
Happy rent!



Sommario

L'ANTICIPO	4
IL DEPOSITO CAUZIONALE	4
DEDUCIBILITÀ TOTALE DEI COSTI DI NOLEGGIO	4
VEICOLI STRUMENTALI	4
DEDUCIBILITÀ PARZIALE DEI COSTI DI NOLEGGIO	5
VEICOLI NON STRUMENTALI	5
AGENTI DI COMMERCIO E RAPPRESENTANTI	5
PROFESSIONISTI O ESERCENTI ARTE E PROFESSIONE IN FORMA INDIVIDUALE	6
SOCIETÀ SEMPLICE O ASSOCIAZIONE	6
USO PROMISCUO	7
AUTOCARRI	7
DETRAIBILITÀ TOTALE E PARZIALE AI FINI IVA	9

Anticipo

L'anticipo permette una riduzione del canone di noleggio a fronte del versamento anticipato di parte del capitale; corrispondendo, infatti, una percentuale compresa tra il 10% ed il 40% del valore del listino dell'auto, viene proporzionalmente calcolato un canone mensile che tenga conto della restante quota finanziaria e dei servizi inclusi. L'importo versato dal cliente sarà fatturato applicando imposta sul valore aggiunto e costituisce quota finanziaria dei canoni.

Deposito cauzionale

È un deposito infruttifero stabilito in misura al singolo ordine. Il locatore ha facoltà di determinare la misura di tale deposito senza alcun limite specifico se non quello ricavabile dai principi generali della proporzionalità rispetto all'interesse che si intende perseguire ovvero della garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento del canone di noleggio e degli oneri accessori. L'importo versato dal cliente sarà fatturato "Fuori campo" art. 2, comma 3, lettera a) Dpr 633/42 e restituito alla scadenza del contratto.

DEDUCIBILITÀ TOTALE DEI COSTI DI NOLEGGIO

Si ha diritto alla Deducibilità totale dei costi del noleggio a lungo termine per:

1. ***Veicoli adibiti ad uso pubblico;***
2. ***Veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali all'attività dell'impresa.***

Veicoli strumentali

I veicoli sono strumentali all'attività dell'impresa solo nella misura in cui sono essenziali al suo svolgimento, tanto che l'attività stessa non potrebbe essere svolta senza di essi (Circolare dell'A. delle E. n. 48/E - III - 17104 del 10 febbraio 1998).

DEDUCIBILITÀ		DETRAIBILITÀ	
Noleggio	Servizi	Noleggio	Servizi
100%	100%	100%	100%

DEDUCIBILITÀ PARZIALE DEI COSTI DI NOLEGGIO

Veicoli non strumentali

Come cambia la deducibilità in caso uso non strumentale del veicolo?

Si tratta di tutti i casi in cui il veicolo non può essere considerato strumentale all'attività d'impresa (ossia indispensabile) ma è a disposizione della stessa (Art. 164 comma 1 DPR 917/1986 - TUIR).

DEDUCIBILITÀ		DETRAIBILITÀ	
Noleggio	Servizi	Noleggio	Servizi
20%*	20%	40%	40%

* Fino a € 3.615,20 con ragguglio annuo e limitatamente al singolo veicolo

Agenti di commercio e rappresentanti

Veicoli concessi ad Agenti di commercio e rappresentanti, ovvero coloro che assumono, stabilmente e dietro retribuzione, l'incarico di promuovere contratti in una zona determinata (art. 1742 c.c.), avvalendosi di una propria autonoma organizzazione e a proprio rischio. L'agente assume il nome di rappresentante di commercio quando, oltre a promuovere la conclusione di contratti, ha anche il potere di concluderli in nome e per conto del soggetto a favore del quale presta la propria opera.

DEDUCIBILITÀ		DETRAIBILITÀ	
Noleggio	Servizi	Noleggio	Servizi
80%*	80%	100%	100%

*Fino a € 5.164,57 con ragguglio annuo e limitatamente al singolo veicolo





Professionisti o esercenti arte e professione in forma individuale

Veicoli concessi a Professionisti o esercente arte e professione in forma individuale; si definisce tale colui che, avvalendosi di uno specifico titolo di studio, svolge attività di carattere intellettuale senza avere datori di lavoro e con un impiego minimo di persone, mezzi e capitali (Art. 2222 e seguenti c.c.). È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (Art. 2082 e seguenti cc).

DEDUCIBILITÀ		DETRAIBILITÀ	
Noleggio	Servizi	Noleggio	Servizi
20%*	20%	40%	40%

*Fino a € 3.615,20 con ragguglio annuo e limitatamente al singolo veicolo

Società semplice o associazione

Società semplice o associazione è una società di persone che può esercitare solo attività non commerciali ed è iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese (art. 2251 e 2290 c.c.). L'associazione, invece, è un ente senza finalità di lucro costituito da un insieme di persone fisiche o giuridiche legate dal perseguimento di uno scopo comune (art. 14 e seguenti).

DEDUCIBILITÀ		DETRAIBILITÀ	
Noleggio	Servizi	Noleggio	Servizi
20%*	20%	40%	40%

*Fino a € 3.615,20 con ragguglio annuo e limitatamente al singolo veicolo

Uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta

L'utilizzo promiscuo si verifica nei casi in cui il mezzo di trasporto viene utilizzato sia per finalità lavorative che per esigenze personali. (Risoluzione Ministero Economia e Finanze 20 febbraio 2008, n 6/ DPF). Si parla di uso promiscuo quando il datore di lavoro assegna ad uno specifico dipendente il veicolo al fine di espletare l'attività di lavoro ed abbia consentito anche l'uso personale dello stesso.

DEDUCIBILITÀ		DETRAIBILITÀ	
Noleggio	Servizi	Noleggio	Servizi
70%	70%	40%	40%

Nel caso in cui il veicolo sia concesso in uso promiscuo a dipendente per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo d'imposta (< 180 gg + 1) la deducibilità del costo è la seguente:

DEDUCIBILITÀ		DETRAIBILITÀ	
Noleggio	Servizi	Noleggio	Servizi
20%*	20%	40%	40%

*Fino a € 3.615,20 con ragguglio annuo e limitatamente al singolo veicolo

Fringe benefits

In tutti i casi di uso promiscuo (e quindi di utilizzo del veicolo sia per finalità lavorative che per esigenze personali) il dipendente beneficia di una retribuzione in natura (fringe benefit) che concorre a formare reddito e ad accrescere la base imponibile.

La norma in vigore fino al 31 dicembre 2019 prevedeva la determinazione del valore imponibile in capo al dipendente assumendo una misura percentuale pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle Tabelle ACI (Le tabelle ACI sono disponibili sul sito <http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/fringe-benefit.html>).

La Legge di Bilancio 2020, al comma 632 dell'art. 1, ha modificato la lettera a) dell'art. 51 del TUIR stabilendo che il fringe benefit in commento va determinato, per i soli accordi azienda-dipendente stipulati a decorrere dal 1 luglio 2020, avuto riguardo ai valori di emissione di anidride carbonica del veicolo stesso (di nuova immatricolazione) assegnato in uso promiscuo.

LIMITE DI EMISSIONE DI ANIDRIDE CARBONICA DELL'AUTO	TASSAZIONE FRINGE BENEFIT	
	2020	2021
60 g/km	25%	
da 61 g/km a 160 g/km	30%	
da 161 g/km a 190 g/km	40%	50%
superiore a 190 g/km	50%	60%

Come cambia la deducibilità se il datore di lavoro non assegna il veicolo in uso promiscuo a dipendente?

DEDUCIBILITÀ		DETRAIBILITÀ	
Noleggio	Servizi	Noleggio	Servizi
20%*	20%	40%	40%

*Fino a € 3.615,20 con ragguglio annuo e limitatamente al singolo veicolo

Qual è il trattamento fiscale in caso di veicoli assegnati ad Amministratori?

Gli autoveicoli possono essere attribuiti ad amministratori legati all'azienda con un contratto di collaborazione.

Il trattamento fiscale varia a seconda del tipo di utilizzo:

USO PROMISCO

L'uso promiscuo si verifica nei casi in cui il mezzo di trasporto viene utilizzato sia per finalità lavorative che per esigenze personali (Circolare Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, n.1/E).

La società può dedurre integralmente le spese relative all'autoveicolo, nel limite dell'importo che costituisce reddito per l'amministratore. Le spese eccedenti il fringe benefit vedono invece i limiti previsti per gli autoveicoli non strumentali all'attività dell'impresa: deducibilità al 20% e costo d'acquisto rilevante entro 18.075,99 euro.

Autocarri

Si tratta di veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse (Art. 54, comma 1, lettera d) del codice della strada.

I costi sostenuti in caso di veicolo immatricolato come autocarro sono sempre deducibili integralmente?

No, ci sono elementi che impattano sulla deducibilità integrale o parziale indipendentemente da come sia stato immatricolato il mezzo.

Quali sono i criteri da utilizzare per equiparare un veicolo immatricolato autocarro ad una autovettura?

(Provvedimento Agenzia delle Entrate n.181492 del 6/12/2006)

Gli elementi per la verifica vanno desunti dalla lettura del libretto di circolazione dell'autocarro. L'autocarro non potrà beneficiare della deduzione integrale se il libretto di circolazione riporta congiuntamente le seguenti indicazioni:

- *Immatricolazione come N1;*
- *Codice carrozzeria F0 (effe zero);*
- *Numero posti consentiti per conducente e passeggeri di quattro o più.*

Qualora siano presenti tutte e tre le caratteristiche sopra riportate sarà necessario (e decisivo) ricorrere al conteggio utilizzando la formula indicata nel provvedimento ovvero:

Immatricolazione= $\frac{\text{kW}}{P = Mc - T(t)}$	
kW = potenza del motore espressa in kilowatt	P = portata del veicolo
Mc = massa complessiva	T(t) = tara espressa in tonnellate

Se il rapporto è < 180, il veicolo può essere considerato anche fiscalmente autocarro pertanto i costi sostenuti sono deducibili al 100% (e l'iva detraibile al 100%).
Se rapporto è >= 180, l'autocarro dovrà essere considerato fiscalmente come autovettura e la deduzione dipenderà dall'uso del mezzo.

DETRAIBILITÀ TOTALE E PARZIALE AI FINI IVA

Ai fini IVA quali sono i casi in cui la detraibilità è totale?

Autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2.500 centimetri cubici (c.d. "beni di lusso elencati nella tabella B) del Dpr 633/42) che formano oggetto dell'attività d'impresa; l'onere della prova spetta all'impresa. (Art.1 comma 261, lett. e) Legge 244/2007 (Finanziaria 2008)

Inoltre:

- *Veicoli utilizzati come beni strumentali*
- *Veicoli adibiti ad uso pubblico*
- *Agenti di commercio e rappresentanti*

Ai fini IVA quali sono i casi in cui la detraibilità parziale?

- *Veicoli in uso a professionisti*
- *Veicoli in uso promiscuo*
- *Veicoli non assegnati*

In tutti questi casi l'IVA è detraibile al 40%.




TABELLA RIASSUNTIVA SULLA FISCALITÀ DELL'AUTO

LE PERCENTUALI DI DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ PER LE DIVERSE FORME DI GESTIONE DELL'AUTO

UTILIZZO VEICOLO	IMPOSTE DIRETTE DEDUCIBILITÀ VEICOLI E SERVIZI PER NON PIÙ DI UN VEICOLO	DETRAIBILITÀ IVA VEICOLI E SERVIZI PER NON PIÙ DI UN VEICOLO
ESERCENTE ARTE O PROFESSIONE (PER NON PIÙ DI UN VEICOLO PER CIASCUN SOGGO O ASSOCIATO NEL CASO DI ATTIVITÀ SVOLTA IN FORMA ASSOCIATA)		
ACQUISTO	20%*	40% oppure 100% se dimostrato l'uso esclusivo aziendale
LEASING	20%*	40% oppure 100% se dimostrato l'uso esclusivo aziendale
NOLEGGIO	20%*	40% oppure 100% se dimostrato l'uso esclusivo aziendale
AZIENDE - USO ESCLUSIVAMENTE STRUMENTALE ALLE ATTIVITÀ D'IMPRESA O ADIBITI AD USO PUBBLICO		
ACQUISTO	100%	100%
LEASING	100%	100%
NOLEGGIO	100%	100%
AZIENDE - USO NON ESCLUSIVAMENTE STRUMENTALE ALLE ATTIVITÀ D'IMPRESA		
ACQUISTO	20%*	40% oppure 100% se dimostrato l'uso esclusivo aziendale
LEASING	20%*	40% oppure 100% se dimostrato l'uso esclusivo aziendale
NOLEGGIO	20%*	40% oppure 100% se dimostrato l'uso esclusivo aziendale
AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO		
ACQUISTO	80%*	100%
LEASING	80%*	100%
NOLEGGIO	80%*	100%
<p>*LIMITI ALLA DEDUCIBILITÀ DELLE IMPOSTE DIRETTE relative ai VEICOLI (non ci sono limiti per i SERVIZI)</p> <p>per Esercenti Arte o Professione e Aziende se uso non esclusivamente strumentale all'attività d'impresa: ACQUISTO: fino a € 18.075,99 - LEASING: ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a € 18.075,99 con ragguglio annuo - NOLEGGIO: costi noleggio fino ad € 3.615,20 con ragguglio annuo</p> <p>per Agenti o rappresentanti di commercio ACQUISTO: fino a € 25.822,84 - LEASING: ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a € 25.822,84 con ragguglio annuo - NOLEGGIO: costi noleggio fino ad € 5.164,57 con ragguglio annuo</p>		

TABELLA RIASSUNTIVA SULLA FISCALITÀ DELL'AUTO

LE PERCENTUALI DI DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ PER LE DIVERSE FORME DI GESTIONE DELL'AUTO

AUTO IN USO PROMISCUO A DIPENDENTI per la maggior parte del periodo d'imposta	IMPOSTE DIRETTE DEDUCIBILITÀ VEICOLI E SERVIZI PER NON PIÙ DI UN VEICOLO	DETRAIBILITÀ IVA VEICOLI E SERVIZI PER NON PIÙ DI UN VEICOLO
IN CASO DI ADDEBITO IN BUSTA PAGA DEL BENEFIT		
ACQUISTO	70%	40%
LEASING	70%	40%
NOLEGGIO	70%	40%
IN CASO DI BENEFIT ADDEBITATO CON FATTURA SOGGETTA AD IVA (CON BASE IMPONIBILE NON INFERIORE AL VALORE NORMALE DEL BENE)		
ACQUISTO	70%	100%
LEASING	70%	100%
NOLEGGIO	70%	100%



NOLEGGIARE S.R.L

Sede legale

Via del Brennero 62
38122 - Trento (TN)

Sede operativa

Via Evangelista Torricelli 6
37135 - Verona

☎ 800 947 447

✉ info@noleggiare.it

www.noleggiare.it

it's time for hire **Revolution**